II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1990

che modifica la decisione 86/77/CEE relativa all'approvazione di operazioni d'aiuto alimentare realizzate da un ente avente finalità umanitarie ai fini dell'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/500/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 [4], ha stabilito le modalità d'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85;

considerando che le esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3154/85 devono essere dispensate dall'applicazione degli importi compensativi monetari quando le suddette operazioni sono effettuate da organismi aventi finalità umanitarie e risconosciuti secondo una procedura comunitaria;

considerando che, con decisione n. 86/77/CEE della Commissione [5] modificata da ultimo dalla decisione 90/163/CEE [6], sono stati riconosciuti alcuni organismi aventi finalità umanitarie; che possono essere considerati come organismi aventi finalità umanitarie altri organismi riconosciuti a norma di disposizioni legislative nazionali in materia; che la « Christian Aid » può essere considerata un organismo di questo tipo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'organismo umanitario « Christian Aid » è aggiunto all'allegato della decisione n. 86/77/CEE con effetto a decorrere dal 1° settembre 1990.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.
(5) GU n. L 76 del 21. 3. 1986, pag. 54.
(6) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 31.